



*Raccolta  
degli statuti e regolamenti  
in vigore  
nel Comune di Arezzo*



**Statuto del  
Comitato di solidarietà  
di Arezzo**



*aggiornamento: 1.6.1999*

# COMITATO DI SOLIDARIETA' DI AREZZO

## Statuto

### INDICE

- Art. 1- Costituzione del comitato
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Membri del comitato
- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Assemblea
- Art. 7 - Consiglio direttivo
- Art. 8 - Presidente
- Art. 9 - Segreteria
- Art. 10 - Attività e proventi
- Art. 11 - Rendicontazione economica
- Art. 12 - Deducibilità fondi raccolti
- Art. 13 - Scioglimento

Al fine di promuovere e coordinare iniziative generali di solidarietà, locale, nazionale ed internazionale, di elevato valore sociale ed umanitario che coinvolgano la collettività aretina civile ed economica nel suo insieme e/o all'interno di specifiche aree territoriali e che siano rivolte a quelle popolazioni colpite dalla miseria e dalla guerra.

Al fine di favorire momenti di scambio e di informazione, per contribuire a creare un'opinione pubblica più preparata ed attenta alle situazioni di sofferenza e di miseria; Tra Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, Caritas Diocesana, A.C.L.I.; A.V.A.D.; Impegno Comunitario in Santa Maria in Gradi; M.C.L.; Comunità Emmaus; Arci Nuova Associazione; Associazione Codice ADAF; Associazione Il Casolino; Associazione Pronto Donna; Associazione per le Nuove Economie; UCODEP Movimondo; AGESCI; Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore; Diaconie Laiche Servi di Maria; Comitato del Carnevale Aretino; Centro di Aggregazione Sociale "Villa Severi"; CEIS; Sergio "Luchino" Gallorini, aventi sede in Arezzo, si costituisce un comitato, di cui agli artt. 39 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione di "Comitato di Solidarietà – Arezzo", che subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali facenti capo al Comitato Permanente di Solidarietà; In particolare il conto corrente bancario già aperto presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio di Arezzo n. 33040 presso la Sede Centrale, Corso Italia n. 179 ed il conto corrente postale n. 11902525 presso la Sede provinciale delle Poste Italiane di Arezzo, a firma congiunta dell'Assessore pro tempore alle Politiche Sociali del Comune di Arezzo e dell'Assessore pro tempore alle Politiche Sociali della Provincia di Arezzo, vengono pertanto intestati al "Comitato di Solidarietà – Arezzo". Inoltre viene adottato il seguente

### STATUTO

#### *Art. 1*

## *Costituzione del comitato*

E' costituito in Arezzo, il "Comitato di solidarietà - Arezzo". Di esso ne fanno parte: Il Comune di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Caritas Diocesana, A.C.L.I.; A.V.A.D., Impegno Comunitario in Santa Maria in Gradi; M.C.L.; Comunità Emmaus; Arci Nuova Associazione; Associazione Codice ADAF; Associazione Il Casolino; Associazione Pronto Donna; Associazione per le Nuove Economie; UCODEP Movimondo; AGESCI; Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore; Diaconie Laiche Servi di Maria; Comitato del Carnevale Aretino; Centro di Aggregazione Sociale "Villa Severi"; CEIS; Sergio "Luchino" Gallorini.

### *Art. 2*

#### *Sede*

La sede del Comitato è presso il Comune di Arezzo. La sede può essere trasferita previa delibera del Consiglio Direttivo.

### *Art. 3*

#### *Finalità*

Il "Comitato di solidarietà - Arezzo" non ha fine di lucro. Le finalità del Comitato sono quelle:

- di promuovere e coordinare iniziative generali di solidarietà, locale, nazionale ed internazionale, di elevato valore sociale ed umanitario che coinvolgano la collettività aretina civile ed economica nel suo insieme e/o all'interno di specifiche aree territoriali e che siano rivolte a quelle popolazioni colpite dalla miseria e dalla guerra;
- di favorire momenti di scambio e di informazione, per contribuire a creare un'opinione pubblica più preparata ed attenta alle situazioni di sofferenza e di miseria;
- di organizzare la "Piazza della Solidarietà", manifestazione di espressione di tutta la realtà del volontariato aretino, per diffondere maggiormente la cultura della solidarietà.

### *Art. 4*

#### *Membri del comitato*

Al "Comitato di Solidarietà - Arezzo", oltre agli Enti, Associazioni costituenti e singoli volontari, enunciati all'art 1 del presente statuto, possono aderire Enti, Associazioni e persone fisiche che ne facciano richiesta scritta di adesione. Tale richiesta verrà sottoposta alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea.

### *Art. 5*

#### *Organi*

Gli Organi del Comitato sono: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; la Segreteria.

### *Art. 6*

#### *Assemblea*

L'Assemblea è composta dal legale rappresentante o suo delegato degli Enti Pubblici e delle Associazioni ed Organizzazioni che compongono il "Comitato di Solidarietà - Arezzo". Si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o su richiesta di un quarto dei componenti.

Le competenze dell'Assemblea sono:

- approvare i programmi generali che il Comitato intende attivare;
- approvare la rendicontazione economica di cui all'art. 11 del presente statuto;
- eleggere 4 (quattro) membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sull'attribuzione dei fondi ai diversi progetti su proposta del Consiglio Direttivo;
- provvedere all'esame delle domande di adesione al Comitato ed accettare coloro che condividono le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.

E' inoltre compito dell'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, deliberare sulle proposte di modifica dello statuto. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza dei soci in sede di prima convocazione, e in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea riunita in seduta ordinaria sono approvate a maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea riunita in seduta straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

All'Assemblea possono partecipare singoli cittadini che condividono le finalità del Comitato o invitati dal Comitato stesso o dalle Associazioni che aderiscono al Comitato, senza diritto di voto.

#### *Art. 7*

#### *Consiglio direttivo*

E' composto da 7 (sette) membri. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:

- un rappresentante del Comune di Arezzo (il Sindaco o suo delegato);
- un rappresentante della Provincia di Arezzo (il Presidente o suo delegato);
- un rappresentante della Caritas (il Direttore o suo delegato).

Ne fanno parte inoltre 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea e restano in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, tutte le volte che questi lo riterrà opportuno.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nomina di una segreteria;
- scelta della sede;
- propone all'assemblea i programmi generali che il Comitato intende attivare;
- nomina una Commissione per la valutazione dei progetti, quando ritenuto necessario;
- selezione dei progetti e dei programmi da finanziarsi;
- verifica dello stato di attuazione dei progetti e delle attività programmate;
- informazione all'Assemblea su tutte le attività e i progetti programmati, le attività svolte e i risultati raggiunti;
- redazione del bilancio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

*Art. 8*  
*Presidente*

Il Presidente è il Sindaco di Arezzo o un suo delegato.

Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato.

I compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- rappresentare il Comitato e tenere per esso rapporti con altri soggetti.

*Art. 9*  
*Segreteria*

Il responsabile della segreteria dirige le attività in esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può provvedere, in caso d'urgenza, anche in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Compiti della Segreteria sono:

- progettazione, esecuzione e ricerca dei finanziamenti per i progetti eseguiti direttamente dal Comitato;
- assistenza alla formulazione e al reperimento finanziamenti per le Associazioni e gli Enti relativamente ai progetti gestiti autonomamente;
- attività di segreteria e di informazione;
- coordinamento delle attività dei vari progetti inseriti nel programma;
- firma dei programmi e progetti del Comitato.

Il responsabile della segreteria ha la firma del c/c bancario e postale.

Può autonomamente disporre per le piccole spese di funzionamento e ordinaria gestione per istruttoria dei progetti fino ad un massimo di £. 500.000.

Presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, compilando i verbali relativi.

*Art. 10*  
*Attività e proventi*

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il Comitato si può avvalere:

- delle offerte;
- dei contributi degli enti (pubblici, privati e internazionali);
- di proventi ricavati da sottoscrizioni, donazioni, contributi ordinari o straordinari pubblici o privati;
- di proventi ricavati da attività proprie o in collaborazione con altri soggetti, da pubblicazioni, studi, ricerche.

Il Comitato adotta, inoltre, tutte le iniziative che riterrà più opportune, al fine di favorire il reperimento delle risorse finanziarie e/o in natura per perseguire quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto.

Il Comitato può istituire centri di raccolta, attivare conti correnti bancari presso uno o più istituti di credito operanti in Arezzo e provincia. I conti correnti bancari ed il conto corrente postale dovranno recare l'intestazione "Comitato di Solidarietà - Arezzo".

*Art. 11*  
*Rendicontazione economica*

Il Comitato di Solidarietà periodicamente e comunque una volta all'anno predispone una relazione sulla situazione economica, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Di detta relazione dovrà essere data idonea pubblicità.

Il Comitato affiderà ad un commercialista la revisione dei conti.

*Art. 12*  
*Deducibilità fondi raccolti*

Il Comitato di Solidarietà opererà in modo da consentire la deducibilità dal reddito d'impresa, tutte le erogazioni per le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto e destinate agli Enti morali in possesso dei requisiti di cui all'art. 65, comma 1, del DPR n. 917/1986, nei limiti di cui al comma 2 di detta norma.

*Art. 13*  
*Scioglimento*

In caso di scioglimento i beni saranno utilizzati per iniziative di solidarietà di cui all'art. 3 del presente statuto.